



Cod. L1/N1/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 128

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0002499
Data: 17/10/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Groupon ed Antitrust: necessità di chiarimenti per i professionisti.

Come già comunicato, l'Antitrust, in data 12 settembre, ha concluso l'istruttoria avviata contro Groupon a seguito delle pratiche commerciali nell'attività di vendita on line, e sono state pubblicate delle dichiarazioni di impegni, vincolanti per Groupon, e relativi alle offerte pubblicizzate.

Tali impegni, tuttavia, appaiono incompleti ed inesatti per i professionisti, stante il riferimento, per i servizi offerti attraverso il portale, di un listino prezzi/catalogo prezzi o di fatture commerciali.

Stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre; i professionisti, poi, non emettono fatture commerciali, ma note professionali.

L'indicazione, attraverso il portale di Groupon di APE a costi irrisori, non è poi accompagnato dalla previsione, nel messaggio pubblicitario, se il professionista sia stato o meno sanzionato ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Il mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a individuare degli importi per le prestazioni relative all'attestato di prestazione energetica, senza tuttavia prevedere, al contempo, che vengano rese note le violazioni relative a tali attività professionali, che possono derivare proprio da prezzi estremamente contenuti.






Per tali finalità, il Consiglio Nazionale ha formalmente segnalato all'Autorità garante della concorrenza, con nota allegata, che gli aspetti sopraelencati costituiscono informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti, tali da inficiare la formazione della volontà negoziale dei consumatori, ed ha richiesto la riapertura del procedimento nei confronti di Groupon, a tutela dei consumatori e di tutti quei professionisti che non offrono prestazioni professionali a prezzi stracciati.


Corre l'obbligo di ribadire, come già in precedenza segnalato, che gli Ordini sono tenuti a vigilare sul territorio se soggetti iscritti all'albo utilizzino Groupon in modo anticoncorrenziale, applicando a tal fine le disposizioni del Codice Deontologico relative agli obblighi di legalità, alla pubblicità informativa, ed alle pratiche anticoncorrenziali scorrette.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)



Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)



All.c.s.:





Cod. L1/N1/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 128

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0002499
Data: 17/10/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Groupon ed Antitrust: necessità di chiarimenti per i professionisti.

Come già comunicato, l'Antitrust, in data 12 settembre, ha concluso l'istruttoria avviata contro Groupon a seguito delle pratiche commerciali nell'attività di vendita on line, e sono state pubblicate delle dichiarazioni di impegni, vincolanti per Groupon, e relativi alle offerte pubblicizzate.

Tali impegni, tuttavia, appaiono incompleti ed inesatti per i professionisti, stante il riferimento, per i servizi offerti attraverso il portale, di un listino prezzi/catalogo prezzi o di fatture commerciali.

Stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre; i professionisti, poi, non emettono fatture commerciali, ma notule professionali.

L'indicazione, attraverso il portale di Groupon di APE a costi irrisori, non è poi accompagnato dalla previsione, nel messaggio pubblicitario, se il professionista sia stato o meno sanzionato ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Il mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a individuare degli importi per le prestazioni relative all'attestato di prestazione energetica, senza tuttavia prevedere, al contempo, che vengano rese note le violazioni relative a tali attività professionali, che possono derivare proprio da prezzi estremamente contenuti.






Per tali finalità, il Consiglio Nazionale ha formalmente segnalato all'Autorità garante della concorrenza, con nota allegata, che gli aspetti sopraelencati costituiscono informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti, tali da inficiare la formazione della volontà negoziale dei consumatori, ed ha richiesto la riapertura del procedimento nei confronti di Groupon, a tutela dei consumatori e di tutti quei professionisti che non offrono prestazioni professionali a prezzi stracciati.


Corre l'obbligo di ribadire, come già in precedenza segnalato, che gli Ordini sono tenuti a vigilare sul territorio se soggetti iscritti all'albo utilizzino Groupon in modo anticoncorrenziale, applicando a tal fine le disposizioni del Codice Deontologico relative agli obblighi di legalità, alla pubblicità informativa, ed alle pratiche anticoncorrenziali scorrette.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)



Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)



All.c.s.:

